

TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
P.U. N. 19-1/2026 (già 6-1/2026)

G. D.: DOTT. FRANCESCO SAVERIO MOSCATO
COMMISSARI GIUDIZIALI: PROF. ALESSANDRO DANOVI
DOTT. ANDREA BONFINI
AVV. MASSIMO SIMEON

ISTANZA AL TRIBUNALE

PER LA CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI

AI SENSI DELL'ART. 54, PRIMO COMMA, DEL D. LGS. N. 14/2019

nell'interesse di:

Rizzani de Eccher S.p.A. (“**RdE**”, “**Rizzani**” o la “**Società**”), società con unico socio, con sede legale in Pozzuolo del Friuli (UD), Via Buttrio n. 36, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pordenone – Udine, C.F. e Partita IVA n. 00167700301, R.E.A. UD - 115684, in persona del Dott. Stefano Panniello, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione determina *ex art. 120-bis* D.lgs. 14/2019 (come successivamente integrato e modificato, il “**CCII**”) in data 30 gennaio 2026 per atto notaio Matteo Bordon di Udine Rep. n. 20.982 – Racc. 17.387 registrato a Udine in pari data al n. 1847 Serie 1T;

Chrysas S.c. a r.l. (“**Chrysas**”), con sede legale in Pozzuolo del Friuli (UD), Via Buttrio n. 36, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pordenone – Udine, C.F. e Partita IVA n. 03087580308, R.E.A. UD - 366225, in persona dell'Ing. Riccardo Rabagliati, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione *ex art. 120-bis* CCII di data 30 gennaio 2026 per atto notaio Matteo Bordon di Udine Rep. n. 20.984 – Racc. 17.389 registrato a Udine in pari data al n. 1850 Serie 1T;

Desium S.c. a r.l. (“**Desium**”), con sede legale in Pozzuolo del Friuli (UD), Via Buttrio n. 36, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pordenone – Udine, C.F. e Partita IVA n. 03096600303, R.E.A. UD - 367230, in persona dell'Ing. Riccardo

Rabagliati, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione *ex art. 120-bis* CCII di data 30 gennaio 2026 per atto notaio Matteo Bordon di Udine Rep. n. 20.985 – Racc. 17.390 registrato a Udine in pari data al n. 1851 Serie 1T; e

Sacaim S.p.A. (“**Sacaim**” e, unitamente a RdE, Chrysas e Desium, anche le “**Ricorrenti**” o il “**Gruppo**”), società con unico socio, con sede legale in Venezia (VE), Via Augusto Righi n. 6, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia – Rovigo, C.F. e Partita IVA n. 01703680221, R.E.A. VE - 371607, in persona del Dott. Luca Fantin, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione *ex art. 120-bis* CCII di data 30 gennaio 2026 per atto notaio Matteo Bordon di Udine Rep. n. 20.983 – Racc. 17.388 registrato a Udine in pari data al n. Udine Serie 1T, tutte rappresentate e difese, giuste procure alle liti allegate al ricorso *ex artt. 44 e 284* CCII depositato in data 4 febbraio 2026, dagli Avv.ti Francesco De Gennaro (DGNFNC74R02H501K – P.E.C.: francescodegennaro@ordineavvocatiroma.org), Alessandro Lanzi (LNZLSN73P25A515L – P.E.C.: alessandro.lanzi@pec.it), Giulio Piperno (PPRGLI81C27D612I – P.E.C.: giulio.piperno@milano.pecavvocati.it), Prof. Valerio Di Gravio (DGRVLR58M22H501Z – P.E.C.: valeriodigravio@ordineavvocatiroma.org), Silvio Lecca (LCCSLV77R05B354R – P.E.C.: silviolecca@ordineavvocatiroma.org) ed Enrico Guglielmucci (GGLNRC65S03L424O – P.E.C.: enrico.guglielmucci@pectriesteavvocati.it), ed elettivamente domiciliate presso lo studio degli Avv.ti Francesco De Gennaro, Alessandro Lanzi e Giulio Piperno, in Milano, Via Santa Maria alla Porta, n. 2, nonché presso lo studio dell’avv.to Enrico Guglielmucci in Trieste, Via San Nicolò n. 10, oltre che presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dei sopraindicati procuratori.

-ricorrenti-

PREMESSO CHE:

- (A) in data 4 febbraio 2026, le Ricorrenti hanno depositato, dinanzi a Codesto Ill.mo Tribunale, un ricorso funzionale all'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza ai sensi degli artt. 40, 44 e 284 CCII, manifestando il proprio intendimento di formulare, nel termine assegnato, una proposta di concordato preventivo di gruppo in continuità aziendale (il “**Ricorso**”; si precisa che il Ricorso è stato pubblicato nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Venezia Rovigo, in data 12 febbraio 2026 per Saicam, mentre per RdE, Chrysas e Desium, nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, in data 11 febbraio 2026);
- (B) il procedimento unitario è stato rubricato al numero 6-1/2026 (ora 19-1/2026) di R.G. ed è stato assegnato al Dott. Francesco Saverio Moscato, in qualità di Giudice Delegato;
- (C) con decreto reso in data 12 febbraio 2026, Codesto Ill.mo Tribunale ha, *inter alia*:
- (i) assegnato alle Ricorrenti “*termine di giorni sessanta, decorrente dall'iscrizione del presente decreto al registro delle imprese, ai fini del deposito, a cura delle Ricorrenti, della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, CCII*”; e
 - (ii) nominato il Prof. Alessandro Danovi, il Dott. Andrea Bonfini e l'Avv. Massimo Simeon in qualità di Commissari Giudiziali;
- (D) con separato provvedimento sempre datato 12 febbraio 2026, Codesto Ill.mo Tribunale ha accolto la domanda presentata dalle Ricorrenti e, per l'effetto, ha stabilito la durata delle misure protettive in centoventi giorni; conseguentemente “a) dalla data di iscrizione della domanda ex art. 44 CCII nel registro delle imprese i creditori non

possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio di ciascuna delle ricorrenti o sui beni con i quali da ciascuna viene esercitata l'attività d'impresa; b) dalla medesima data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata”;

- (E) in data 15 aprile 2026, le Ricorrenti hanno depositato istanza *ex art.* 44, comma 1, lett. a), CCII, per ottenere la proroga del termine entro il quale le Ricorrenti dovranno depositare la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale di gruppo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39, comma 1 e 2 CCII;
- (F) con successivo provvedimento del 27 aprile 2026, Codesto Ill.mo Tribunale ha concesso alle società Ricorrenti proroga di ulteriori sessanta giorni e, dunque, sino al 19 giugno 2026 per il deposito della proposta di concordato preventivo in continuità aziendale di gruppo (la “**Proposta**”) con il piano (il “**Piano**”), l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39, comma 1 e 2 CCII;
- (G) con l'ausilio dei propri consulenti, le Ricorrenti stanno perfezionando tutte le necessarie ed opportune attività e valutazioni funzionali alla presentazione della Proposta e del Piano che, per grandi linee, si svilupperà sulle seguenti direttrici principali (i) **continuità indiretta**; (ii) **continuità diretta** e (iii) **disimpegno mirato** dalle commesse non performanti e/o con fabbisogni non coerenti con il Piano (*infra*, nel dettaglio);
- (H) nelle more del completamento delle attività propedeutiche al deposito del Piano e della Proposta, emerge la necessità – a tutela del patrimonio aziendale e della continuità aziendale nonché per l'esecuzione della manovra di risanamento

prospettata dalle Ricorrenti – di tutelare il patrimonio aziendale da aggressioni di singoli creditori.

Tutto ciò premesso, le Ricorrenti espongono quanto segue.

- I -

**AGGIORNAMENTO SULLO STATO DI PREDISPOSIZIONE DI PIANO E PROPOSTA
DI CONCORDATO**

Le Ricorrenti stanno portando avanti tutte le necessarie attività volte ad ultimare la predisposizione di Piano e Proposta.

In particolare, le Ricorrenti hanno:

- (i) ultimato l'attività di verifica dei dati contabili alla data del 4 febbraio 2026 (cd. “spalla di piano”);
- (ii) terminato le analisi in merito ad alcune poste debitorie nei confronti di creditori privilegiati e prededucibili e stanno portando avanti le negoziazioni con alcuni di tali creditori al fine di addivenire ad una soluzione congiunta volta alla regolazione del credito da questi vantato nei confronti delle Società nell’ambito del percorso di ristrutturazione avviato;
- (iii) portato avanti le interlocuzioni con i principali creditori finanziari (fra cui Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.), volte anche ad approfondire la richiesta interinale di supporto finanziario;
- (iv) proseguito le interlocuzioni con l'Agenzia delle Entrate nonché con gli enti gestori di forme di previdenza, anche al fine della predisposizione delle proposte di trattamento dei crediti tributari e contributivi, ai sensi dell'art. 88 CCII;
- (v) proseguito le interlocuzioni (su base settimanale) con il Collegio dei Commissari, cui sono stati anche forniti i documenti ed i chiarimenti richiesti.

In parallelo, stanno proseguendo le attività dei professionisti incaricati della redazione dei documenti e delle attestazioni di corredo alla Proposta di concordato, ai sensi dell'art. 39 CCII; in particolare:

- (i) è ormai prossima all'ultimazione l'attività del dott. Andrea Balelli volta alla verifica della veridicità dei dati aziendali, ai sensi dell'art. 87, comma 3 CCII; sono altresì ad uno stato avanzato le valutazioni propedeutiche al rilascio dell'attestazione di fattibilità del piano, ai sensi dell'art. 87, comma 3 CCII;
- (ii) il Prof. Avv. Michele Onorato sta proseguendo l'attività di redazione della relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'art. 94 co. 2 CCII, compiuti nel quinquennio anteriore ai sensi dell'art. 39, co. 2, CCII;
- (iii) il Prof. Dott. Alberto Dello Strologo, incaricato della predisposizione della relazione ex art. 84, comma 5, CCII, sta proseguendo le attività propedeutiche all'ultimazione del proprio elaborato.

Con riferimento al Piano concordatario di gruppo si rappresenta quanto segue.

Il Piano – sebbene ancora in via di affinamento e quindi suscettibile di modificazioni - si articola su tre pilastri tra loro interconnessi e funzionali al successo complessivo della Proposta Concordataria (cfr. **doc. 1**, Linee Guida di Piano):

- (i) la **valorizzazione del portafoglio commesse e delle partecipazioni rilevanti** (tramite aggregazione/cessione ad investitori industriali e / o specifiche iniziative di valorizzazione e/o continuità diretta),
- (ii) il **presidio della bondistica** a supporto della continuità operativa, in relazione al quale sono in corso interlocuzioni con gli istituti di credito e

(iii) la definizione di **accordi transattivi** con specifici creditori (in corso di negoziazione).

Quanto al primo punto, si precisa che il Piano prevede una gestione selettiva e strutturata del portafoglio commesse delle Ricorrenti, articolata sulle seguenti direttrici principali:

- **continuità indiretta:** il Piano prevede la cessione/ trasferimento delle **principali commesse e partecipazioni** a operatori industriali di primario *standing*, con l'obiettivo di massimizzare il valore realizzabile dal portafoglio esistente e minimizzarne il rischio di *execution*;
- **continuità diretta:** per alcune commesse non ricomprese nei perimetri oggetto di cessione, si prevede la prosecuzione sino a completamento in continuità;
- il **disimpegno mirato** dalle commesse non performanti e/o con fabbisogni non coerenti con il Piano Concordatario tramite strumenti flessibili.

Nelle more della predisposizione del Piano, le Ricorrenti hanno avviato numerose interlocuzioni con operatori potenzialmente interessati alle commesse in corso di esecuzione.

In particolare, è stato dato accesso alla Virtual Data Room, a seguito di sottoscrizione di apposito NDA, a n. 15 potenziali investitori italiani ed esteri, circostanza che conferma l'interesse del mercato; a tal proposito si depositano sub **doc. 2** n. 37 fra manifestazioni di interesse pervenute e NDA sottoscritti da soggetti potenzialmente interessati ad intervenire nell'operazione.

Per alcune commesse delle Ricorrenti sono stati inoltre avviati processi di *due diligence* e sono pervenute offerte vincolanti e/o manifestazione di interesse; nel dettaglio:

- (i) in relazione al ramo ferroviario (RFI Cappio di Venezia e RFI Lotto 5) sono in corso interlocuzioni, oltre che con operatori di primario *standing* (cfr. *infra*), anche con [REDACTED], volte al trasferimento delle commesse;
- (ii) in relazione al ramo DTG (i.e. società specialistiche) sono in corso interlocuzioni con vari operatori fra cui [REDACTED], società di primario *standing*, il quale in data 29 maggio 2026 ha formulato apposita manifestazione d'interesse (estesa anche alle commesse in Romania - cfr. **doc. 3**);
- (iii) in relazione alla commessa Cattinara, a seguito della manifestazione di interesse ricevuta dalla società [REDACTED], sono proseguite in modo proficuo le interlocuzioni tra le parti. La società ha ricevuto un'offerta di acquisto del ramo di azienda, formulata da [REDACTED] – società controllata di [REDACTED] – che è stata recepita nel redigendo Piano (cfr. **doc. 4**);
- (iv) con riferimento alla commessa Salesi, l'impresa di costruzioni [REDACTED], a seguito dell'invio di una manifestazione di interesse lo scorso 2 aprile, ha avviato un processo di *due diligence* che ha portato alla presentazione, in data 28 maggio 2026, di un'offerta vincolante di acquisto di ramo di azienda (cfr. **doc. 5**);
- (v) in data 29 maggio 2026 è pervenuta una manifestazione di interesse sottoscritta da [REDACTED] – primario operatore internazionale, appartenente al [REDACTED] – avente ad oggetto la quasi totalità delle commesse in corso nonché le DTG (cfr. **doc. 6**); analogo perimetro ha la manifestazione di interesse sottoscritta da [REDACTED], del 29 maggio 2026 (**doc. 7**);
- (vi) in parallelo, sono comunque in corso interlocuzioni con il Potenziale Investitore (come già definito nei precedenti atti), che sta proseguendo l'attività di *due diligence*,

vagliando anche la possibilità di ricomprendere nel ramo d'azienda oggetto di interesse le due commesse ferroviarie.

Per quanto riguarda il ramo di edilizia civile di Sacaim, sono stati ammessi alla Virtual Data Room alcuni operatori potenzialmente interessati a presentare un'offerta vincolante, tre dei quali sono in una fase avanzata del processo di *due diligence*; nell'ipotesi in cui dovessero pervenire offerte vincolanti, esse rileveranno quali *upside* della proposta concordataria.

Per le commesse in relazione alle quali è prevista la prosecuzione delle opere sino al completamento (in continuità diretta), non si esclude che le stesse possano essere oggetto di cessione a terzi – in corso di esecuzione del Piano - al fine di minimizzare i rischi di *execution* e massimizzare il valore per i creditori.

In relazione alle ipotesi di disimpegno mirato delle commesse, si specifica che:

- (i) per quanto riguarda la commessa algerina “RN77”, a seguito della manifestazione di interesse dello scorso 8 aprile, l'attuale socio nella *joint venture*, [REDACTED], ha trasmesso a RdE – in data 8 maggio 2026 – una offerta vincolante per il subentro integrale nella *joint venture* e conseguente trasferimento alla stessa della totalità dei lavori residui in capo a RdE (cfr. **doc. 8**);
- (ii) con riferimento alla commessa algerina “Anesrif”, dopo aver ricevuto la manifestazione di interesse da [REDACTED] (“[REDACTED]”), sono stati condotti alcuni *meeting* con la medesima società ed è stato condiviso il testo di un possibile accordo di subentro nel 25% di partecipazione nel raggruppamento (che vede la stessa [REDACTED] già titolare del 75% come capogruppo) propedeutico alla ricezione di una offerta vincolante (cfr. **doc. 9**).

LA RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI A TUTELA DEL PATRIMONIO, AI SENSI

DELL'ART. 54, COMMA 1 CCII

II.1. – Le misure protettive già concesse alle Ricorrenti

In via preliminare, si rappresenta che RdE è l'unica fra le società Ricorrenti¹ ad aver già beneficiato delle misure protettive del patrimonio, ai sensi degli artt. 18 e 54, comma 2 CCII, per la loro durata (pressocché) massima ai sensi dell'art. 8 CCII.

Si consideri infatti che:

- in data 9 aprile 2025 RdE ha depositato istanza di accesso alla composizione negoziata della propria crisi ai sensi degli artt. 12 e segg. CCII, ivi richiedendo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 CCII, l'applicazione delle misure protettive, che venivano confermate dal Tribunale di Trieste con provvedimento del 11 giugno 2025 e poi prorogate fino al 29 ottobre 2025;
- il successivo 15 ottobre 2025, la Società depositava altra istanza di proroga di tale termine fino a quello massimo di legge del 12 dicembre 2025 (i.e., 240 giorni); con provvedimento del 21 ottobre 2025, il Tribunale di Trieste prorogava fino al 12 dicembre 2025 compreso le misure protettive;
- successivamente, con il ricorso ex art. 44 CCII, RdE ha chiesto l'applicazione di misure protettive sul suo patrimonio, ai sensi dell'art. 54, comma 2 CCII; con provvedimento datato 12 febbraio 2026, Codesto Ill.mo Tribunale ha accolto la domanda presentata dalle Ricorrenti, stabilendo la durata delle misure protettive in centoventi giorni con scadenza quindi all'11 giugno 2026.

¹ Chrysas, Desium e Sacaim precisano che la richiesta di misure cautelari di cui alla presente istanza non è da intendersi quale rinuncia all'eventuale richiesta di proroga delle misure protettive, ai sensi dell'art. 55, comma 4 CCII, avendo esse sinora beneficiato delle misure protettive per soli 120 giorni.

RdE ha quindi beneficiato delle misure protettive (aventi efficacia *erga omnes*) di cui all'art. 54, secondo comma, CCII per complessivi 360 giorni.

Ai sensi dell'art. 8 CCII, la durata massima di tali misure «*non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi*», sicché, nella fattispecie, RdE potrebbe (quantomeno in linea teorica) usufruire di tali misure per ulteriori cinque giorni. Intervallo temporale, questo, che si appalesa del tutto insufficiente a garantire gli effetti di protezione del patrimonio aziendale che si intendono conseguire con il presente ricorso.

Tenuto conto di quanto sopra, in questa sede RdE – in linea con l'indirizzo giurisprudenziale ormai prevalente, che si è espresso in senso favorevole alla possibilità di accordare a favore del debitore misure cautelari anche quando sia già scaduto il termine di 12 mesi stabilito dall'art. 8 del Codice della Crisi (a riguardo si riferirà diffusamente *infra*) – intende chiedere la concessione di misure di tale natura al fine di tutelare il patrimonio della Società ed i beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa.

In relazione a Chrysas, Desium e Sacaim, si rappresenta che esse hanno beneficiato dell'applicazione delle misure protettive sul loro patrimonio (concesse da Codesto Ill.mo Tribunale con provvedimento reso in data 12 febbraio 2026, ai sensi dell'art. 54, comma 2 CCII ed in scadenza il prossimo 11 giugno 2026) per soli 120 giorni.

Tuttavia, in considerazione dell'unitarietà del presente procedimento, comune a tutte le Ricorrenti, si ritiene che anche la richiesta di protezione da aggressioni del patrimonio debba seguire un unico procedimento, con la conseguenza che l'unico strumento invocabile è l'adozione di misure cautelari ai sensi dell'art. 54, comma 1 CCII, posto che RdE ha già usufruito delle misure protettive per il termine massimo previsto per legge.

II.2. – La richiesta di inibitoria dell’avvio e/o della prosecuzione di procedimenti esecutivi e/o cautelari, ai sensi dell’art. 54, comma 1, CCII.

Come già riportato in premessa, il termine per il deposito della Proposta e del Piano scadrà in data 19 giugno 2026, quindi 8 giorni dopo la data di cessazione degli effetti delle misure protettive concesse alle Ricorrenti, in scadenza il prossimo 11 giugno.

Tale “scollamento temporale” comporta il rischio che le Ricorrenti possano trovarsi esposte alle aggressioni dei creditori nelle more del completamento delle attività di redazione della proposta e del piano e prima che la società stessa possa richiedere la concessione di misure protettive “atipiche” ai sensi dell’art. 54, comma 2, CCII.

Per tale motivo, le Ricorrenti ritengono necessaria l’adozione di misure cautelari che consentano di preservare il patrimonio dalle aggressioni di terzi per il tempo necessario all’ultimazione e deposito della proposta di concordato e sino alla deliberazione di codesto Ill.mo Tribunale circa l’apertura del concordato preventivo.

E’ evidente, infatti, che ove le misure cautelari di cui si chiede l’adozione non fossero concesse, il patrimonio delle Ricorrenti sarebbe esposto alle aggressioni dei creditori ancor prima che si possa giungere al deposito della proposta di concordato, con un grave ed irreparabile pregiudizio (i) per la attuabilità *in concreto* del piano di risanamento aziendale e, in termini generali, (ii) per il buon esito del presente procedimento di regolazione della crisi.

Come si è accennato, al fine di assicurare (i) la protezione del patrimonio sociale e, conseguentemente, la realizzabilità stessa del piano di risanamento societario e, più in generale, (ii) la buona riuscita della procedura concordataria intrapresa, le Ricorrenti intendono conseguire la pronuncia:

- in via principale, di misure cautelari volte a inibire a tutti i rispettivi creditori l'avvio e/o la prosecuzione di azioni esecutive e cautelari su tutto il patrimonio delle Ricorrenti e sui beni e diritti attraverso i quali è esercitata l'attività d'impresa nonché l'acquisizione di diritti di prelazione (se non concordati con le Ricorrenti);
- in via di subordine, nel caso in cui codesto Ill.mo Giudice ritenesse di non poter accordare la protezione richiesta in via di principalità, di misure cautelari volte a inibire a tutti i rispettivi creditori delle Ricorrenti l'avvio e/o la prosecuzione di azioni esecutive e cautelari sulla sola porzione di patrimonio delle stesse che risulta indispensabile al fine di garantire la continuità aziendale sino alla definizione del presente procedimento unitario (*infra*, nel dettaglio);
- in via di ulteriore subordine, di misure cautelari volte a inibire l'avvio e/o la prosecuzione di azioni esecutive e cautelari su tutto il patrimonio delle Ricorrenti ai soli creditori che, alla data di deposito del presente ricorso, abbiano preannunciato (tramite la notifica di un atto di precetto) l'avvio di azioni esecutive sul patrimonio delle società - o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa - o siano comunque in possesso di un titolo esecutivo tale da consentire l'avvio di tali azioni (*infra*, nel dettaglio).

A tale scopo, in via preliminare, verranno di seguito svolte alcune considerazioni sulla ammissibilità del presente ricorso.

Come è noto, l'imprenditore che abbia fatto accesso ad uno strumento di regolazione della crisi (quale è il concordato preventivo) può richiedere, tra le altre cose, l'adozione di misure cautelari, vale a dire, *«provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative, gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure*

di insolvenza e l'attuazione delle relative decisioni» (cfr. art. 2, lett. q, del Codice della Crisi, nella versione modificata dal D.lgs. n. 134/2024)².

A tal riguardo, viene in rilievo quanto stabilito dall'art. 54, comma 1, CCII, a mente del quale il Tribunale, su istanza di parte, «[...] può emettere i provvedimenti cautelari [...] che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente l'attuazione delle sentenze di omologazione di strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza»³.

Secondo quanto è stato affermato dalla giurisprudenza, le misure cautelari – che, come si legge nella relazione illustrativa del D.lgs. 4 settembre 2024 n. 134⁴, sono strumentali, tra le altre cose, ad assicurare l'attuazione delle decisioni adottate nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi – possono essere richieste anche dopo lo spirare del termine massimo di dodici mesi di cui all'art. 8 del Codice della Crisi⁵.

² Sull'argomento si vedano, tra gli altri: I. PAGNI, *Il "sistema" delle misure protettive e cautelari negli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza: note a margine di un provvedimento del Tribunale di Milano*, in *Fallimento*, 2024, 273 ss.; ID., *voce Misure cautelari e protettive (diritto dell'insolvenza)*, in (a cura di F. DI MARZIO) *Enc. dir., volume tematico Crisi di impresa*, 2024, 869 ss.; M. FABIANI, *Sistema, principi e regole del diritto della crisi di impresa*, Piacenza, 2025, 172 ss.; ID., *Le misure cautelari e protettive nel codice della crisi di impresa*, in *Riv. dir. proc.*, 2019, 849; F. DE SANTIS, *Le misure protettive e cautelari nella soluzione negoziata della crisi d'impresa*, in *Fallimento*, 2021, 1536 ss.; ID., *Sub artt. 8-18-19*, in (diretto da) F. SANTANGELI, *Il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*, Milano, Giuffrè, 2023, 62 ss. e 116 ss.; ID., *Le novità in materia di misure protettive e cautelari*, in *Procedure concorsuali e crisi di impresa*, 2025, 36 ss.; A. DIDONE, *Le misure protettive/cautelari*, in *Fallimento*, 2022, 1251 ss.; L. BACCAGLINI, L. CALCAGNO, *Le misure protettive e cautelari nel CCII*, in *www.dirittodellacrisi.it*, 2022; I. PAGNI, L. BACCAGLINI, *Misure cautelari e misure protettive nel Codice della Crisi: una chiave di lettura per l'impiego anche combinato dei diversi strumenti di tutela*, in *www.dirittodellacrisi.it*, 2024; G. BOZZA, *Le misure protettive e cautelari*, in (diretto da) O. CAGNASSO, L. PANZANI, *Crisi d'impresa e procedure concorsuali*, 2025, 802 ss..

³ La formulazione, volutamente ampia e generica dell'art. 54, comma 1, CCII si spiega con l'intento del legislatore di garantire qualsiasi bisogno di tutela provvisoria del debitore, nel rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale riconosciuto dalla stessa Costituzione: cfr. L. BACCAGLINI, *Le misure protettive e cautelari nell'ambito del procedimento unitario*, in *Giur. Comm.*, 2025).

⁴ Nella Relazione illustrativa del D.lgs. 134/2024 si legge che le misure cautelari «sono funzionali anche ad assicurare l'attuazione delle decisioni adottate nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi, per uniformare la definizione generale a quella emergente dalle disposizioni dettate dall'articolo 54. La norma, infatti, evoca il disposto dell'art. 700 cod. proc. civ., seppur utilizzando volutamente, in luogo dell'espressione "assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione", contenuta nel codice di rito, quella, diversa, di "assicurare provvisoriamente l'attuazione della sentenza" che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale o che omologa il concordato preventivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti o il piano. Si vuole così sottolineare che il contenuto della misura richiesta non è propriamente anticipatorio e non si avrà perciò una provvisoria dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, né la nomina di un curatore provvisorio, né altre consimili misure» (cfr. pagine 4-5 della Relazione illustrativa del D.lgs. 134/2024).

⁵ Sul punto, in dottrina è stato osservato che l'omologazione ha un senso se si è poi in grado di assicurare l'attuazione del piano. L'iniziativa presa con la proposta concordataria ha il suo naturale esito nella realizzazione del piano e nell'attuazione della proposta omologata (I. PAGNI, *Il "sistema" delle misure protettive e cautelari negli*

Nel dettaglio, la giurisprudenza di merito, valorizzando un criterio di valutazione “funzionale” dei provvedimenti a tutela del patrimonio previsti dal Codice della Crisi in pendenza di procedimento unitario:

- (i) ha affermato «*che il sistema di tutele approntato dal Codice della crisi nell'ambito del procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione prevede, accanto alle misure protettive [la cui durata massima è fissata dall'art. 8 CCII in dodici mesi], **anche quelle cautelari, la cui finalità è quella di “assicurare provvisoriamente l'attuazione delle sentenze di omologazione”***» (Trib. Avellino, 4 giugno 2025, in *Il caso.it*: enfasi aggiunta);
- (ii) ha precisato che «*l'eventuale perdurante esigenza di tutela inibitoria, funzionale a garantire l'attuazione del provvedimento di omologazione, non può rimanere priva di protezione per effetto del decorso del termine massimo previsto per le misure protettive. In tale evenienza, il debitore deve essere posto nelle condizioni di attivare lo strumento cautelare, senza che la residua durata del procedimento unitario possa costituire fattore preclusivo. In questa prospettiva, deve ritenersi condivisibile l'impostazione secondo cui, nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi, **la distinzione tra misure protettive e misure cautelari opera prevalentemente sul piano funzionale, piuttosto che su quello tipologico, con la conseguenza che non è esclusa una possibile coincidenza del loro oggetto***» (cfr. Trib. Nola, 25 marzo 2026, in *Il caso.it*);
- (iii) ed ha inoltre precisato che le misure cautelari «***hanno la più specifica e mirata funzione di assicurare che, pendente il procedimento di apertura dello strumento di regolazione della crisi, vengano garantiti gli effetti***

strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza: note a margine di un provvedimento del Tribunale di Milano, in Fallimento, 2024).

degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza (art. 2 lett. q), così da poter estendere la loro efficacia anche oltre il termine di durata massima previsto dall'art. 8 CCI»⁶ (Trib. Trento, 9 febbraio 2024).

Per la denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudice dovesse rigettare la domanda principale, si ritiene che non vi possano essere dubbi circa l'accoglibilità delle domande svolte in via di subordine anche qualora si volesse aderire alla più restrittiva tesi della dottrina minoritaria, secondo cui (i) che «*se occorre [...] estendere la protezione oltre la data predeterminata dal legislatore, è possibile fare leva sulle misure cautelari*»; e che (ii) la prescrizione dell'art. 6, paragrafo 8, della Direttiva UE 2019/1023 (c.d. *Direttiva Insolvency*) – che è stata recepita dall'art. 8 del Codice della Crisi, a mente del quale, si è detto, la durata complessiva delle misure protettive non può superare il termine massimo di 12 mesi – **«si riferiva al generale divieto di azioni esecutive e non a misure selettive, a destinatari determinati, quali sono le misure protettive atipiche e le misure cautelari: dunque, soprattutto se non si chiede che il**

⁶ La giurisprudenza si è già interessata della questione, specie nell'ambito della composizione negoziata, dove le misure protettive coprono al massimo un arco temporale di 240 giorni.

Ci si è chiesti se il debitore possa ricorrere alle misure cautelari per avvalersi dell'inibitoria di azioni esecutive e cautelari nei confronti (almeno) di quei creditori titolari, che potrebbero riassumere esecuzioni pendenti o promuoverne di nuove pregiudicando il piano di risanamento oggetto delle trattative in corso. Le pronunce che lo hanno ritenuto possibile, da un lato, hanno valorizzato il fatto che si tratterebbe di un provvedimento provvisorio circoscritto a destinatari specifici e, dall'altro lato, hanno osservato come il *fumus* della domanda cautelare potrebbe ritenersi sussistente solo in presenza di un obiettivo stato avanzato delle trattative e che il *periculum* prospettato dal debitore si misurerebbe proprio con riferimento ai singoli creditori le cui iniziative si vorrebbe inibire.

In questo senso, ancorché resi nel contesto di una procedura di composizione negoziata, si vedano: Trib. Verona, 22 dicembre 2024, in *www.ilcaso.it*; Trib. Milano, 9 dicembre 2024, in *bdp.giustizia.it*; Trib. Padova, 9 dicembre 2024, *ivi*; Trib. Padova, 19 novembre 2024, *ivi*; Trib. Milano, 8 luglio 2024, in *www.dirittoellacrisi.it*; Trib. Imperia, 20 febbraio 2024, in *Fallimento*, 2024, 1142, con nota di A. BRIGUGLIO, *La consecutio tra misure protettive e cautelari per il buon esito delle trattative di composizione negoziata della crisi*; Trib. Udine, 3 aprile 2024, *ivi*, che addirittura ha concesso la misura cautelare *inaudita altera parte*; Trib. Torino, 5 dicembre 2023, in *bdp.giustizia.it*.

giudice estenda l'intero ombrello protettivo ma inibisca singole iniziative dei creditori, non è corretto parlare neppure di superamento del termine previsto dal Codice ma di una iniziativa mirata, volta a ottenere che sia il giudice, nel contraddittorio con gli interessati, a bilanciare gli opposti interessi» (I. PAGNI, L. BACCAGLINI, *Misure cautelari e misure protettive nel Codice della crisi: una chiave di lettura per l'impiego anche combinato dei diversi strumenti di tutela*, in *Dirittodellacrisi.it*. Si veda anche L. BACCAGLINI, *Le misure protettive e cautelari nell'ambito del procedimento unitario*, in *Giur. Comm.*, 2025).

Da tutto quanto qui esposto si appalesa la piena ammissibilità della richiesta delle Ricorrenti di ottenere, tramite il deposito del presente ricorso, l'adozione di misure cautelari ai sensi degli artt. 54, comma 1, CCII e 669-*bis* e ss. c.p.c..

II.3. – L'ambito di applicazione delle misure cautelari richieste dalle Ricorrenti

Sulla scorta dei principi giurisprudenziali sopra esposti, primo fra tutti quello di funzionalità delle misure cautelari rispetto all'obiettivo del risanamento dell'impresa si può affermare che, nella fattispecie, sussistono i presupposti affinché venga concessa alle Ricorrenti la tutela cautelare invocata con il presente ricorso.

Come sopra anticipato, infatti, le Ricorrenti intendono in questa sede chiedere la concessione di misure cautelari:

a. in via principale, destinate a proteggere l'intero patrimonio e che operino nei confronti di tutti i rispettivi creditori;

in via subordinata, destinate ad operare nei confronti di tutti i propri creditori ma a tutela della sola porzione di patrimonio aziendale essenziale per la continuità aziendale, di cui si

dirà meglio *infra*; chiedere a codesto Ill.mo Giudice di inibire a tutti i propri creditori, l'avvio e/o la prosecuzione di azioni esecutive e cautelari aventi ad oggetto:

- **quanto a RdE:**

- (i) i rapporti di conto corrente indicati nell'elenco prodotto sub **doc. 10**⁷;
- (ii) i crediti – presenti e futuri – nei confronti dei committenti indicati nell'elenco prodotto sub **doc. 11**;
- (iii) il credito IVA 2026 risultante dalla dichiarazione per il periodo d'imposta 2025 per complessivi Euro 12.752.347, già chiesto a rimborso per complessivi Euro 12.540.120 ed in relazione al quale un operatore specializzato nell'acquisto di crediti fiscali ha in corso apposita *due diligence* (ormai in fase avanzata) volta alla formulazione di un'offerta (cfr. **doc. 12**);
- (iv) il credito vantato nei confronti di Immobiliare Rizzani de Eccher S.r.l. (“**Iride**”) per complessivi Euro 3.232.919.

In proposito, si rinvia al *liquidity plan* di RdE allegato alla terza relazione informativa (che si rideposita sub **doc. 13**) dal quale si ricava che la cessione del credito IVA (per un prezzo allo stato stimato in Euro 6.700.000) e l'incasso del credito verso Iride (per un importo stimato in Euro 2.500.000), operazioni entrambe previste a luglio 2026, costituiscono due fonti essenziali di finanziamento della continuità aziendale, nel breve termine.

- **quanto a Chrysas:**

- (i) i rapporti di conto corrente indicati nell'elenco sub **doc. 14**;
- (ii) i crediti – presenti e futuri – nei confronti di RdE e Sacaim;

- **quanto a Desium:**

⁷ Si precisa che trattasi di conti correnti non colpiti da esecuzioni e regolarmente operativi.

- (i) i rapporti di conto corrente indicati nell'elenco sub **doc. 15**;
- (ii) i crediti – presenti e futuri – nei confronti di RdE e Sacaim;
- quanto a Sacaim:
 - (i) i rapporti di conto corrente indicati nell'elenco sub **doc. 16**⁸;
 - (ii) i crediti – presenti e futuri – nei confronti delle committenti indicate nel **doc. 17**;
 - (iii) il credito vantato nei confronti di Iride per complessivi Euro 1.700.000,00.

Anche per Sacaim si deposita, sub doc. **18**, il *liquidity plan* da cui risultano i flussi di cassa preventivati nel breve periodo, necessari per la continuità aziendale.

In via generale, si rappresenta che la mera notifica di atti di pignoramento risulterebbe sufficiente a bloccare i flussi di cassa e l'operatività delle società, minando la continuità aziendale.

Il rischio, peraltro, sussisterebbe anche laddove le Ricorrenti, ricevuta la notifica del precetto e/o del pignoramento, si attivasse tempestivamente per richiedere la concessione di una specifica misura cautelare, ai sensi dell'art. 54, comma 1, CCII nei confronti del singolo creditore, in quanto, nelle more dell'adozione del provvedimento inibitorio, l'operatività corrente della società risulterebbe bloccata.

Con riferimento alla domanda svolta in via di ulteriore subordine, si precisa che le misure cautelari richieste sono destinate ad operare nei confronti di creditori specificamente individuati, che abbiamo preannunciato l'avvio di esecuzioni ovvero siano comunque muniti di titolo esecutivo che li abiliterebbe a procedere in via esecutiva, in modo che sia inibita soltanto a questi ultimi (i) la possibilità di avviare e/o proseguire azioni esecutive e cautelari su tutti i beni che costituiscono il patrimonio delle Ricorrenti e sui beni e diritti

⁸ Si precisa che trattasi di conti correnti non oggetto di pignoramenti e regolarmente operativi.

attraverso i quali è esercitata l'attività d'impresa; (ii) l'acquisizione di diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore.

A tal proposito, si consideri che:

- RdE è potenzialmente esposta ad azioni esecutive **per circa Euro 32 milioni** (importo a cui sommare gli interessi maturandi) come risulta dall'elenco, aggiornato al 28 maggio 2026, dei creditori – nei cui confronti si chiede l'adozione della misura cautelare - che hanno intimato (con la notifica di un atto di precetto) una azione esecutiva o che sono in grado di farlo essendo titolari di un titolo giudiziale esecutivo o che hanno già in passato avviato esecuzioni forzate nei confronti di RdE ⁹ (cfr. **doc. 19**);
- Chrysas è potenzialmente esposta ad azioni esecutive **per circa Euro 4.149.000** (importo cui sommare gli interessi maturandi) come risulta dall'elenco, aggiornato al 28 maggio 2026, dei creditori – nei cui confronti si chiede l'adozione della misura cautelare - che hanno intimato (con la notifica di un atto di precetto) una azione esecutiva o che sono in grado di farlo essendo titolari di un titolo giudiziale esecutivo o che hanno già in passato avviato esecuzioni forzate nei confronti di Chrysas (cfr. **doc. 20**);
- Desium è potenzialmente esposta ad azioni esecutive per circa Euro 500.000 (oltre interessi) come risulta dall'elenco, aggiornato al 28 maggio 2026, dei creditori – nei cui confronti si chiede l'adozione della misura cautelare - che

⁹ Con riferimento ai creditori stranieri si precisa che:

- ai sensi della normativa rumena (Legge n. 76/2014 riguardante la modifica e l'integrazione dell'Ordinanza d'Urgenza del Governo n. 84/2003) a seguito della registrazione del contratto di appalto (nel caso di specie, il contratto n. 382 del 4 gennaio 2022 relativo al progetto "Craiova Bypass") presso Registrul Național de Publicitate Mobiliară (Registro Nazionale della Pubblicità Mobiliare), tutti i soggetti che dimostrino di essere subappaltatori in relazione a tale contratto dispongono *ex lege* di un titolo esecutivo nei confronti dell'appaltatore;
- ai sensi della normativa rumena e lituana le fatture relative alla previdenza sociale (enti denominati Anaf/Sondra) e alla prestazione di assistenza legale (Antico) costituiscono titoli esecutivi *ex lege*.

hanno intimato (con la notifica di un atto di precetto) una azione esecutiva o che sono in grado di farlo essendo titolari di un titolo giudiziale esecutivo o che hanno già in passato avviato esecuzioni forzate nei confronti di Desium (cfr. **doc. 21**);

- Sacaim è potenzialmente esposta ad azioni esecutive per circa **Euro 7.530.000** (oltre interessi) come risulta dall'elenco, aggiornato al 28 maggio 2026, dei creditori – nei cui confronti si chiede l'adozione della misura cautelare - che hanno intimato (con la notifica di un atto di precetto) una azione esecutiva o che sono in grado di farlo essendo titolari di un titolo giudiziale esecutivo o che hanno già in passato avviato esecuzioni forzate nei confronti di Desium (cfr. **doc. 22**).

II.4. – La sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora

Come è noto, ai fini della concessione delle misure cautelari, il Giudice adito è chiamato a verificare la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora (cfr. Trib. Milano, 24 dicembre 2024, in Dirittodellacrisi.it; Trib. Avellino, 23 marzo 2023, in Dirittodellacrisi.it).

Sotto il profilo del fumus boni iuris, esso risiede nella ragionevole probabilità di successo dello strumento di regolazione della crisi prescelto.

A tal proposito si rappresenta che lo stato avanzato di predisposizione della Proposta e del Piano nonché delle relative attestazioni previste *ex lege*, le numerose interlocuzioni in corso con operatori specializzati e di primario *standing*, interessati a rilevare importanti commesse in corso e/o rami d'azienda, la prosecuzione delle interlocuzioni con gli istituti

di credito per la richiesta interinale di supporto finanziario, depongono in via prospettica per il buon esito della Procedura.

In proposito è altresì sufficiente osservare che tale obiettivo sarebbe minato laddove le azioni esecutive minacciate dai creditori sopra menzionati fossero anche solo avviate, con conseguente interruzione dei flussi di cassa a servizio della continuità e grave lesione della *par condicio creditorum* (in questi termini, *cfr.* Trib. Firenze, 24 ottobre 2025, in *Ristrutturazioniazionali.it*; Trib. Brescia, 29 settembre 2025, in *Ristrutturazioniazionali.it*; Trib. Avellino, 4 giugno 2025, in *Il caso.it*), oltretutto in una fase avanzata dell'*iter* finalizzato all'apertura della procedura, essendo ormai prossimo il deposito della proposta concordataria.

Nel caso di specie, dunque, la sussistenza del requisito del *fumus boni iuris* non può mettersi in discussione.

Quanto, invece, al requisito del *periculum in mora*, esso si identifica nel concreto rischio di dispersione e di distruzione del compendio aziendale, che può pregiudicare, in modo irrimediabile, le prospettive di risanamento societario e di soddisfacimento dei creditori, nelle more del deposito del Piano e della Proposta.

In questo senso, ai fini della verifica della sussistenza (o meno) di tale requisito, il Tribunale è chiamato a tenere in debita considerazione la strumentalità delle misure richieste rispetto alla effettiva realizzabilità del piano e della proposta di concordato, una volta dichiarata l'apertura della procedura e ottenuta l'omologazione¹⁰.

¹⁰ Il rapporto di strumentalità corre non tanto (o non soltanto) rispetto all'omologazione in sé, quanto piuttosto alla effettiva realizzazione del piano. Lo osservava già in passato, M. MONTANARI, *La protezione del patrimonio dell'imprenditore in crisi*, in (a cura di), A. GUIOTTO, M. FABIANI, *Il ruolo del professionista nei risanamenti aziendali*, 2012, 142-143, che a quella nozione di strumentalità si riferiva con riguardo alle misure inibitorie che il debitore avrebbe potuto domandare al Tribunale in caso di pre-accordo di ristrutturazione *ex art.* 182-bis, comma 6, l.fall..

Ebbene, nella fattispecie, l'eventuale diniego delle misure cautelari richieste consentirebbe ai creditori che agissero in via esecutiva – in violazione (come si è visto) della *par condicio creditorum* – di aggredire il patrimonio sociale delle Ricorrenti con grave pregiudizio per l'esecuzione della manovra di risanamento prospettata dalla società (come illustrata al paragrafo I).

In particolare, in difetto delle specifiche misure cautelari inibitorie richieste, le Ricorrenti risulterebbero esposte ad iniziative esecutive individuali suscettibili di colpire asset strategici e flussi finanziari essenziali per la continuità aziendale, con effetti gravemente destabilizzanti. Tali iniziative, infatti, determinerebbero un effetto a catena idoneo a compromettere la continuità aziendale, attraverso la paralisi della liquidità operativa e l'interruzione dei rapporti con fornitori e dipendenti.

Anche sotto un profilo di analisi comparativa degli scenari alternativi concretamente verificabili a breve, si consideri che l'adozione del provvedimento richiesto non impone, di fatto, alcun sacrificio ai creditori; infatti, nell'ipotesi in cui il concordato fosse omologato, lo stesso sarebbe obbligatorio nei confronti di tutti i creditori anteriori all'avvio della procedura con impossibilità, quindi, per il singolo di soddisfacimento in via esecutiva. Lo scenario, alternativo, di esito sfavorevole del concordato imporrebbe con tutta probabilità l'adozione di altra procedura concorsuale (nella fattispecie, l'Amministrazione Straordinaria) anch'essa obbligatoria per tutti i creditori e con l'ulteriore conseguenza che anche ove i singoli agissero – in pendenza del presente procedimento unitario - in via esecutiva giungendo al soddisfacimento del proprio credito, gli importi incassati sarebbero suscettibili di revocatoria.

A fronte di tali esiti, in entrambi gli scenari sopra delineati si verificherebbe altresì il paradosso per cui le Ricorrenti per via dell'esecuzione eventualmente subita, vedrebbero comunque minata - sin dall'origine - l'operazione di ristrutturazione in corso.

Ciò vale, dunque, a dimostrare la sussistenza nel caso di specie anche del requisito del *periculum in mora*.

II.5. – La concessione delle misure cautelari inaudita altera parte

Le misure cautelari a protezione del patrimonio, qui invocate, possono essere concesse *inaudita altera parte*, come è stato affermato in più occasioni dalla giurisprudenza di merito (*cfr.*, ancorché in relazione a misure cautelari concesse nell'ambito di procedure di composizione negoziata: Trib. Roma, 20 dicembre 2024, G.D. Dott. Miccio, *inedita*; Trib. Udine, 3 aprile 2024, in *Dirittodellacrisi.it*; Trib. Terni, 4 luglio 2023, in *Dirittodellacrisi.it*).

Nella fattispecie, essendoci il *concreto* pericolo che la convocazione delle parti possa pregiudicare l'attuazione del provvedimento richiesto, le Ricorrenti fanno istanza affinché le misure cautelari vengano concesse *inaudita altera parte* (sul punto, *cfr.* Trib. Avellino, 4 giugno 2025, in *Il caso.it*; Trib. Spoleto, 17 gennaio 2025, in *Ristrutturazioniazziendali.it*; Trib. Roma, 20 dicembre 2024, G.D. Dott. Miccio, *inedita*) e in seguito confermate all'esito dell'instaurazione del contraddittorio.

II.6. – Le modalità di notificazione della presente istanza e del pedissequo provvedimento cautelare

Come precisato nel ricorso ex art. 44 CCII, alla data del 4 febbraio 2026, i creditori delle Ricorrenti sono alcune migliaia sparsi in tutto il mondo (*cfr.* elenchi dei creditori che si depositano unitamente alla presente istanza, sub. **docc. da 23 a 26**, aggiornati rispetto alla

versione depositata con il ricorso ex art. 44 CCII, in esito alle verifiche contabili eseguite ai fini della predisposizione della Proposta), sicché in ipotesi di concessione di un provvedimento cautelare a tutela del patrimonio rivolto alla generalità dei creditori, la società si troverebbe, *in concreto*, nell'impossibilità di effettuare un tal numero di notificazioni, peraltro anche nei confronti di numerosi soggetti esteri.

Per tale motivo, ad avviso dell'esponente sarebbe possibile procedere alla notificazione della presente istanza nonché dell'(auspicato) provvedimento cautelare, anche ai sensi dell'art. 151 c.p.c., tramite le seguenti modalità (alternative rispetto alla trasmissione a mezzo posta elettronica certificata ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a tutti i creditori), idonee ad assicurare la necessaria conoscenza degli atti ai fini dell'instaurazione del contraddittorio:

- (i) pubblicazione della presente istanza ex art. 54, comma 1, CCII e del pedissequo provvedimento cautelare sul sito *Internet* di Rizzani de Eccher S.p.A. www.rde.it e di Sacaim S.p.A. www.sacaim.it;
- (ii) pubblicazione della presente istanza ex art. 54, comma 1, CCII e del pedissequo provvedimento cautelare sul sito *Internet* de "Il Sole 24 ore" o su altro sito indicato dal giudicante;
- (iii) trasmissione, ai creditori italiani ed esteri (anche tramite *e-mail*, laddove non siano titolari di indirizzi di posta elettronica certificata) dei quali siano noti i recapiti, di un *link* attraverso il quale sia possibile consultare la presente istanza ex art. 54, comma 1, CCII ed il pedissequo provvedimento cautelare;
- (iv) ovvero, mediante le altre modalità ritenute opportune dal Tribunale.

Le Ricorrenti hanno sottoposto la presente istanza ai Commissari i quali, ravvisando la sussistenza dei requisiti richiesti per la concessione delle misure cautelari, hanno reso **parere favorevole** che si deposita sub **doc. 27**.

Tutto ciò premesso e considerato, Rizzani de Eccher S.p.A., Chrysas S.c. a r.l., Desium S.c. a r.l., Sacaim S.p.A., come in epigrafe rappresentate, difese e domiciliate,

FANNO ISTANZA

affinché Codesto Ill.mo Tribunale, ai sensi dell'art. 54, primo comma, CCII, con provvedimento reso *inaudita altera parte*, ovvero, in subordine, mediante l'instaurazione del contraddittorio, voglia:

- i. in via principale, inibire a tutti i creditori di Rizzani de Eccher S.p.A., Chrysas S.c. a r.l., Desium S.c. a r.l., Sacaim S.p.A.:
 - l'avvio e/o la prosecuzione di azioni esecutive o cautelari sul patrimonio delle Ricorrenti e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa;
 - l'acquisizione di diritti di prelazione, se non concordati con le Società, sino alla pronuncia del decreto di apertura del concordato preventivo, ai sensi dell'art. 47, comma 2 CCII ovvero sino al diverso termine che Codesto Ill.mo Tribunale volesse indicare;
- ii. in via subordinata, inibire a tutti i creditori di Rizzani de Eccher S.p.A., Chrysas S.c. a r.l., Desium S.c. a r.l., Sacaim S.p.A. l'avvio e/o la prosecuzione di azioni esecutive o cautelari e/o l'acquisizione di diritti di prelazione (se non concordati con le Società) su:

- quanto a RdE:
 - i rapporti di conto corrente indicati nell'elenco prodotto sub **doc. 10**;
 - i crediti – presenti e futuri – nei confronti dei committenti indicati nell'elenco prodotto sub **doc. 11**;
 - il credito IVA 2026 risultante dalla dichiarazione per il periodo d'imposta 2025;
 - il credito vantato nei confronti di Immobiliare Rizzani de Eccher S.r.l. per complessivi Euro 3.232.919;
- quanto a Chrysas:
 - i rapporti di conto corrente indicati nell'elenco sub **doc. 14**;
 - i crediti – presenti e futuri – nei confronti di RdE e Sacaim;
- quanto a Desium:
 - i rapporti di conto corrente indicati nell'elenco sub **doc. 15**;
 - i crediti – presenti e futuri – nei confronti di RdE e Sacaim;
- quanto a Sacaim:
 - i rapporti di conto corrente indicati nell'elenco sub **doc. 16**;
 - i crediti – presenti e futuri – nei confronti delle committenti indicate nel **doc. 17**;
 - il credito vantato nei confronti di Immobiliare Rizzani de Eccher S.r.l. per complessivi Euro 1.700.000,00

sino alla pronuncia del decreto di apertura del concordato preventivo, ai sensi dell'art. 47, comma 2 CCII ovvero sino al diverso termine che Codesto Ill.mo Tribunale volesse indicare;

iii. in via di ulteriore subordine, inibire ai creditori di Rizzani de Eccher S.p.A., Chrysas S.c. a r.l., Desium S.c. a r.l., Sacaim S.p.A. analiticamente individuati negli elenchi prodotti sub **docc. 19, 20, 21 e 22**:

- l'avvio e/o la prosecuzione di azioni esecutive o cautelari sul patrimonio delle Ricorrenti e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa;
- l'acquisizione di diritti di prelazione, se non concordati con le Società sino alla pronuncia del decreto di apertura del concordato preventivo, ai sensi dell'art. 47, comma 2 CCII ovvero sino al diverso termine che Codesto Ill.mo Tribunale volesse indicare;

iv. in ogni caso, autorizzare Rizzani de Eccher S.p.A., Chrysas S.c. a r.l., Desium S.c. a r.l., Sacaim S.p.A., a procedere alla notificazione della presente istanza nonché del pedissequo provvedimento cautelare, anche ai sensi dell'art. 151 c.p.c., tramite le seguenti modalità:

- (i) pubblicazione della presente istanza ex art. 54, comma 1 CCII e del pedissequo provvedimento cautelare sul sito *Internet* di Rizzani de Eccher S.p.A. www.rde.it e di Sacaim S.p.A. www.sacaim.it ;
- (ii) pubblicazione della presente istanza ex art. 54, comma 1 CCII e del pedissequo provvedimento cautelare sul sito *Internet* de "Il Sole 24 ore" o su altro sito indicato dal giudicante;
- (iii) trasmissione, ai creditori italiani ed esteri (anche tramite *e-mail*, laddove non siano titolari di indirizzi di posta elettronica certificata) dei quali siano noti i recapiti, di un *link* attraverso il quale sia possibile consultare la presente istanza ex art. 54, comma 1 CCII ed il pedissequo provvedimento cautelare;

(iv) ovvero, mediante le altre modalità ritenute opportune dal Tribunale.

- v. in ogni caso, confermare i suddetti provvedimenti all'esito dell'instaurazione del contraddittorio.

* * *

Si depositano, in copia, i seguenti documenti:

1. linee guida del Piano Concordatario;
2. n. 37 manifestazioni d'interesse, NDA e proposte ricevuti;
3. manifestazione di interesse [REDACTED];
4. offerta d'acquisto a firma di [REDACTED];
5. offerta d'acquisto [REDACTED];
6. offerta [REDACTED];
7. manifestazione di interesse di [REDACTED];
8. proposta [REDACTED];
9. manifestazione di interesse [REDACTED];
10. elenco conti correnti RdE;
11. elenco committenti RdE;
12. dichiarazione IVA 2026 di RdE relativa al periodo d'imposta 2025;
13. *liquidity plan* RdE;
14. elenco conti correnti Chrysas;
15. elenco conti correnti Desium;
16. elenco conti correnti Sacaim;
17. elenco committenti Sacaim;
18. *liquidity plan* Sacaim;
19. elenco creditori muniti di titolo esecutivo (RdE);
20. elenco creditori muniti di titolo esecutivo (Desium);
21. elenco creditori minuti di titolo esecutivo (Chrysas);
22. elenco creditori muniti di titolo esecutivo (Sacaim);
23. elenco dei creditori di RdE al 4 febbraio 2026;

- 24. elenco dei creditori di Desium al 4 febbraio 2026;
- 25. elenco dei creditori di Chrysas al 4 febbraio 2026;
- 26. elenco dei creditori di Sacaim al 4 febbraio 2026;
- 27. parere dei Commissari Giudiziali dell'8 giugno 2026.

Con osservanza, 8 giugno 2026

Avv. Francesco De Gennaro

Avv. Alessandro Lanzi

Avv. Giulio Piperno

Prof. Valerio Di Gravio

Avv. Silvio Lecca

Avv. Enrico Guglielmucci